



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 maggio 2022:

LEGGE 30 maggio 2022 n.82

DISCIPLINA DEL NEGOZIO A TEMPO

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina il negozio a tempo per il commercio al dettaglio e l'erogazione di servizi promozionali connessi che possano aumentare il prestigio e l'attrattiva dei Centri Storici e dei centri commerciali della Repubblica di San Marino, anche al fine di incentivare il commercio e il turismo.
2. La durata del negozio a tempo presso i centri storici non può superare i sessanta giorni nell'anno, anche non continuativi.
3. La durata del negozio a tempo presso i centri commerciali non può superare i centoventi giorni nell'anno, anche non continuativi.

Art.2

(Autorizzazione ad operare mediante negozio a tempo)

1. Possono richiedere l'autorizzazione ad operare mediante un negozio a tempo gli operatori economici sammarinesi ed esteri, appositamente autorizzati nelle modalità indicate dalla presente legge, anche se esercenti attività diversa dal commercio al dettaglio.
2. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio, brevemente "ASE-CC", previa presentazione di apposita istanza.
3. L'operatore economico ha facoltà di richiedere che l'autorizzazione diventi operativa in una data successiva, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Qualora l'esercizio del negozio a tempo venga esercitato in più periodi, deve sempre essere trasmessa istanza per una nuova autorizzazione, salvo il caso in cui tali periodi siano già stati esplicitati nell'ambito della prima richiesta.

Art. 3

(Sede)

1. Il negozio a tempo nei Centri Storici può essere aperto in un locale con destinazione d'uso commerciale, in stand, ovvero in apposite strutture amovibili concesse in uso dall'Ecc.ma Camera.

2. Con delibera del Congresso di Stato sono dettagliatamente individuati gli spazi e i locali pubblici con destinazione d'uso commerciale localizzati nei Centri Storici che possono essere destinati al negozio a tempo.

3. Il negozio a tempo nei centri commerciali può essere aperto in un locale con destinazione d'uso commerciale ovvero in stand.

Art. 4

(Locazione transitoria)

1. Le sedi del negozio a tempo, siano esse pubbliche o private, sono oggetto, in deroga alle disposizioni generali in materia di locazioni ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 febbraio 1991 n.26, di locazione di natura meramente transitoria, secondo i format e gli standard individuati da ASE-CC con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato. Il contratto di locazione transitoria deve essere redatto in forma scritta e registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria.

2. Ferma restando la durata del negozio a tempo di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la durata del contratto di locazione transitoria non può essere superiore a novanta giorni per i negozi a tempo nei centri storici ed a centocinquanta giorni per i negozi a tempo nei centri commerciali, ed è vietata la sublocazione.

Art. 5

(Negozii a tempo presso i Centri Storici)

1. Per l'avvio di negozi a tempo presso i Centri Storici della Repubblica di San Marino, l'operatore economico trasmette istanza ad ASE-CC nella quale deve illustrare l'attività che intende svolgere, indicando la tipologia merceologica, il relativo codice ATECO, la durata e la sede individuata per l'esercizio del negozio a tempo.

2. ASE-CC, dopo aver verificato che l'istanza sia conforme a quanto disposto dalla presente legge, svolge una sommaria analisi sul prestigio e/o l'attrattività dell'attività che il richiedente intende svolgere nel negozio a tempo ed ulteriori valutazioni di opportunità.

3. ASE-CC, qualora abbia valutato positivamente l'istanza, rilascia, entro quarantotto ore dalla richiesta, l'autorizzazione ad operare mediante negozio a tempo previo parere favorevole dell'Ufficio del Turismo.

4. A seguito di autorizzazione, per il perfezionamento della pratica, il richiedente deve indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione di natura transitoria relativo alla sede.

5. Qualora si tratti di un locale con destinazione d'uso commerciale, l'istante è esentato dall'obbligo di allegare alla pratica la planimetria del locale e il certificato di abitabilità.

6. L'operatore economico è esentato dall'obbligo di presentazione della pratica di codice ambientale relativa alla gestione dei rifiuti, ma è tenuto al rispetto delle condizioni di cui al contratto di locazione transitoria.

7. In deroga alle disposizioni vigenti, al fine del rilascio dell'autorizzazione ad operare di cui all'articolo 2 non è necessario il parere del Comitato d'Esame di cui all'articolo 21 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

Art. 6

(Negozio a tempo presso centri commerciali)

1. Per l'avvio di negozi a tempo presso i centri commerciali, l'autorizzazione è rilasciata nel momento stesso in cui ASE-CC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla presente legge, senza le ulteriori valutazioni di cui al comma 2 del precedente articolo.

2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 2, deve contenere il codice ATECO, gli estremi di registrazione del contratto di locazione di natura transitoria relativo alla sede e la durata del negozio a tempo.

3. Qualora si tratti di un locale con destinazione d'uso commerciale, l'istante è esentato dall'obbligo di allegare alla pratica la planimetria del locale e il certificato di abitabilità.

4. L'operatore economico è esentato dall'obbligo di presentazione della pratica di codice ambientale relativa alla gestione dei rifiuti ma è tenuto al rispetto delle condizioni di cui al contratto di locazione transitoria.

Art. 7

(Operatori economici esteri)

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare mediante negozio a tempo di cui all'articolo 2, gli operatori economici esteri, in aggiunta alla documentazione di cui ai precedenti articoli, devono produrre:

- a) il certificato di vigenza o documento equipollente in corso di validità;
- b) i certificati di distacco, rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza, dei lavoratori che verranno a prestare la loro opera in territorio o copertura assicurativa contro il rischio infortunistico con indicazione specifica della validità nel territorio della Repubblica di San Marino unitamente a copia del documento di identità con dichiarazione di conformità all'originale;
- c) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa, o suo delegato, che i lavoratori distaccati risultano dipendenti in forza all'impresa e non stanno usufruendo di cassa integrazione guadagni o di qualsiasi altro tipo di congedo o permesso, che i lavoratori distaccati sono in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per particolari categorie merceologiche di cui all'Allegato A della Legge 26 luglio 2010 n.130 e all'Allegato A della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche, che verranno rispettate le misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste nella Repubblica di San Marino.

2. Il distacco dei dipendenti dell'operatore economico estero presso il negozio a tempo può avvenire in deroga alla disciplina di cui all'articolo 19 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche ed all'articolo 7 del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n.156 e successive modifiche.

3. Le imprese non devono avere sede nei Paesi ad Alto Rischio, ad esclusione delle giurisdizioni sottoposte ad un accurato monitoraggio da parte degli organismi internazionali.

Art. 8

(Smac Card)

1. L'operatore economico che svolge attività nel negozio a tempo ha l'obbligo di certificazione dei ricavi tramite Smac Card.

Art. 9

(Disposizioni fiscali)

1. Gli operatori economici esteri, per l'avvio del negozio a tempo, devono allegare al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 2, la quietanza di pagamento relativa all'apposita tassa pari ad euro 400,00 per i primi quindici giorni ed euro 200,00 per ogni successivo periodo di durata compresa fra uno e quindici giorni, fino ad un massimo di centoventi giorni.

2. Gli operatori economici esteri che esercitano l'attività attraverso il negozio a tempo sono soggetti all'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 12% calcolata sul valore delle vendite effettuate attraverso il negozio a tempo. Tale imposta è sostitutiva dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40.

3. Entro 30 giorni dalla chiusura del negozio a tempo gli operatori esteri devono depositare presso l'Ufficio Tributario la ricevuta di pagamento dell'imposta di cui al comma 2 nonché la documentazione attestante la merce importata in territorio e venduta attraverso il negozio a tempo.

Art. 10
(Rinvio)

1. Gli operatori economici sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni previste per particolari settori merceologici.

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

1. Le funzioni attribuite all’Agenzia per lo Sviluppo Economico–Camera di Commercio vengono svolte dall’Ufficio Attività Economiche fino al termine della completa ristrutturazione della stessa e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art.12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge n.82 del 30 maggio 2022 viene emanato il presente Regolamento con funzione esplicativa ed interpretativa.

Regolamento attuativo della Legge n. 82 del 30 maggio 2022

Disciplina del negozio a tempo

Art.1

(Definizioni)

Ai fini dell'interpretazione della Legge sui negozi a tempo si intende per:

- a) "operatore economico": chiunque, persona fisica o giuridica, eserciti, in forma professionale, un'attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale;
- b) "centro commerciale": una struttura di vendita avente superficie di vendita complessiva superiore a mq. 5000, nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;
- c) "centri storici": Centro storico di San Marino Città e i centri storici periferici ricompresi nelle zone A1 e A2 di cui all'art. 33 della Legge 7/1992;
- d) "Quarantotto ore": lasso di tempo massimo per il rilascio dell'autorizzazione, con esclusione dei giorni festivi.

Art. 2

(Locali/Spazi)

Gli spazi e i locali con destinazione d'uso commerciale destinati all'esercizio di negozio a tempo figureranno sul sito web di ASE-CC e saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

- Locale pubblico presso centro storico
- Locale privato presso centro storico
- Spazio pubblico con stand di proprietà dell'operatore o con strutture pubbliche messe a disposizione presso centro storico
- Locale presso centro commerciale
- Spazio presso centro commerciale

I locatori privati che intendono mettere a disposizione i propri locali/spazi potranno registrarli sul sito web di ASE-CC. La registrazione avrà un costo di € 50 per ogni locale/spazio e l'importo comprenderà la pubblicazione delle foto, la descrizione e relativa attività di promozione.

Ogni locale /spazio registrato sul sito di ASE-CC sarà corredato, da una breve descrizione, planimetria, foto.

Per l'apertura di un negozio a tempo nei locali/spazi privati, la proprietà avrà cura di coordinarsi con ASE-CC per l'assolvimento delle relative procedure.

Art.3

(Richiesta di autorizzazione)

La richiesta di autorizzazione ad operare mediante un negozio a tempo sia nei centri storici che nei centri commerciali dovrà essere effettuata online tramite il portale della Pubblica Amministrazione (www.gov.sm).

Non è possibile presentare richieste di autorizzazione di negozi a tempo per attività soggette a nulla osta del Congresso di Stato o regolamentate da leggi speciali. Non è possibile, inoltre la commercializzazione di beni e servizi che possono ledere la sensibilità personale in ambito politico, religioso o di genere.

Con la presentazione della richiesta di autorizzazione, ASE-CC applicherà agli operatori economici un diritto di pratica pari a € 100.

Come previsto dalla legge, per il perfezionamento della pratica di apertura di negozio a tempo in un centro commerciale, il richiedente dovrà indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione di natura transitoria relativo alla sede contestualmente alla presentazione dell'istanza. Per gli spazi e i locali pubblici e privati nei centri storici, il contratto di locazione andrà presentato successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione.

In caso di spazio o locale pubblico il contratto sarà stipulato con l'Eccellentissima Camera. In caso di negozio a tempo dentro un centro commerciale, il relativo contratto di locazione verrà stipulato con il centro commerciale stesso o con il proprietario del locale.

Effettuate tutte le verifiche di rispetto dei requisiti previsti per le diverse tipologie di attività, ottenuto il parere favorevole dell'Ufficio del Turismo che terrà conto della concomitanza con manifestazioni già calendarizzate, ASE-CC rilascerà, se del caso, l'autorizzazione ad operare. Qualora la documentazione fornita non fosse completa, l'istanza resterà sospesa ed i termini per l'esame previsti per legge decorreranno dalla ricezione dei documenti mancanti. La sospensione dell'istanza in caso di documentazione incompleta si applicherà anche alle domande relative ai centri commerciali.

Ottenuta l'autorizzazione l'istante inserirà sul portale dedicato le date di effettivo inizio e termine di svolgimento dell'attività commerciale.

L'operatore che intenda svolgere l'attività di negozio a tempo in più sedi/locali dovrà presentare un'istanza per ciascuna sede/locale.

Art.4

(Documentazione)

In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 82/2022, l'istante dovrà allegare una descrizione esaustiva dei prodotti/servizi che intende commercializzare, includendo i marchi/brevetti/altri eventuali riconoscimenti circa gli articoli/servizi oggetto della vendita, indicazioni sui luoghi in cui questi sono già venduti e promossi, eventuale presenza di testimonial.

L'operatore che intenda svolgere l'attività tramite un proprio stand, ne dovrà comunicare le dimensioni, fornire il rendering o in alternativa delle fotografie.

In riferimento all'art. 7 della Legge 82/2022, i documenti redatti in lingua diversa dall'italiano e dall'inglese dovranno essere tradotti e asseverati presso il Tribunale di San Marino.

Art. 5

(Servizi ASE-CC)

Al fine di fornire un servizio "chiavi in mano" ASE-CC potrà offrire una serie di servizi aggiuntivi che l'operatore acquisterà direttamente dal sito web di ASE-CC.

Art.6

(Vigilanza e revoca dell'autorizzazione)

Gli uffici pubblici competenti ad eseguire le verifiche previste dalle norme presso gli operatori economici avranno le stesse competenze anche nella vigilanza delle attività esercitate attraverso i negozi a tempo. Qualora gli uffici competenti riscontrassero eventuali vizi non sanabili nell'esercizio del negozio a tempo, ASE-CC procederà con la revoca dell'autorizzazione.